



**COMUNE DI SANT'URBANO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

***REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE***

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 02.02.2015 - Entrato in vigore il 19.02.2015*

*Modificato con deliberazione di C.C. n.29 del 29.09.2017*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO COMUNALE DI SANT'URBANO (PD)**

**INDICE**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 4
Art. 4 - Trattamento dei dati personali	pag. 4

**CAPO II  
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante della privacy	pag. 5
Art. 6 – Responsabile	pag. 6
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo	pag. 6
Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 7
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave	pag. 7

**CAPO III  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Sezione I  
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 7
Art. 11 - Obblighi degli incaricati	pag. 9
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 9

**Sezione II  
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 13 - Diritti dell'interessato	pag. 9
------------------------------------	--------

**Sezione III  
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 14 - Sicurezza dei dati	pag. 11
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati	pag. 11
Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 11
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 11

**Sezione IV  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Art. 18 – Comunicazione	pag. 11
-------------------------	---------

**CAPO IV  
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 – Tutela	pag. 12
------------------	---------

**CAPO V  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E NORME DI RINVIO**

Art. 20 – Provvedimenti attuativi	pag. 12
Art. 21 – Norme di rinvio	pag. 12

<b>Allegato "A" - SEGNALETICA INFORMATIVA</b>	pag. 13
---	---------

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Sant'Urbano (PD) per finalità di sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte prevalentemente (ma non in modo esclusivo) con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Sant'Urbano nella persona del Sindaco – o altro legale rappresentante pro tempore –, cui competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i

dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “**Garante**” l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, ora Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.M. 5 agosto 2008, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. **La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando Compagnia Carabinieri ovvero altro organo di polizia giudiziaria costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione di**

**razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine**<sup>1</sup>. A tal fine possono essere attivati collegamenti diretti con sale e centrali operative delle Forze dell'Ordine presenti nel territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005, concernente “*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*”.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy” con apposita regolamentazione.
5. Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

---

<sup>1</sup> Sostituisce il seguente testo: [*La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della stessa Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.*]

### **Art. 5 – Notificazione preventiva al garante della privacy**

1. Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 6 - Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 2, lett.e) del presente regolamento, è individuato, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice e s.m.i., dal Sindaco – o altro legale rappresentante pro tempore – e nominato dallo stesso con apposito decreto. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo**

1. L'accesso ai locali ove avviene il trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi del servizio di videosorveglianza è consentito esclusivamente previo rispetto delle procedure di sicurezza destinate a garantire la riservatezza dei dati personali stessi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alle postazioni di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile.

4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale in servizio che per competenza, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo per l'estrapolazione delle immagini.

#### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Il responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di un anno.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - f) trattati, con riferimento alla finalità del controllo del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. L'impianto di videosorveglianza consente l'acquisizione dei dati video ed audio. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I dati video e/o audio acquisiti dall'unità di videosorveglianza potranno essere scaricati in apposite apparecchiature elettroniche o informatiche per la visualizzazione, l'ascolto, la registrazione, il trattamento, situate presso il **Comando Compagnia Carabinieri ovvero altro posto di polizia giudiziaria individuato dall'Amministrazione comunale**<sup>2</sup>. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server e/o dispositivi di memorizzazione. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso l'unità di ripresa<sup>3</sup>. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

---

<sup>2</sup> Sostituisce il seguente testo: [*Comando di Polizia Locale o altro locale all'uopo individuato*]

<sup>3</sup> Viene soppresso il seguente testo: [*e/o la sede della Polizia Locale*]



4. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

#### **Art. 11 - Obblighi degli incaricati**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente (informativa), nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, conforme al modello di cui all'allegato "A".
2. Il Comune non è tenuto a fornire la preventiva informazione agli interessati in alcuni siti nei quali, a causa di frequenti episodi di microcriminalità, spaccio di stupefacenti e atti vandalici, ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, risultano prevalenti rispetto al principio di garanzia costituito dall'informativa, come previsto al punto 3.1.1. del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010.
3. Il Comune si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione all'albo on-line del Comune e con l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di

diffusione locale. E' prevista altresì la pubblicazione permanente nel sito istituzionale del Comune di Sant'Urbano.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 13 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata, diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale contributo viene quantificato dalla Giunta Comunale mediante l'adozione di apposita deliberazione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### **Art. 14 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

## **Sezione IV**

### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa nei limiti di cui agli artt. 19 e 39 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. dal 141 al 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V**

### **PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E NORME DI RINVIO**

#### **Art. 20 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione delle modalità esecutive, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Regolamento.

#### **Art. 21 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29.04.2010).


**Allegato “A” - SEGNALETICA INFORMATIVA**

ALLEGATO 'A'

Modello semplificato di informativa "minima":



COMUNE DI SANT'URBANO  
PROVINCIA DI PADOVA



**AREA  
VIDEOSORVEGLIATA**

"Comune di Sant'Urbano

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione e' effettuata dal **Comando Polizia Locale** per la tutela del patrimonio pubblico e sicurezza urbana. Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)".